



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI  
DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

\*\*\*

N.300/A/1/35102/144/5/20/5

Roma, 30 aprile 2008

**OGGETTO:** Sistema di localizzazione GPS denominato "INFORAD", distribuito in Italia dalla Soc. CORA. Richiesta di parere circa la legittimità dell'apparecchio ai sensi dell'art.45, commi 9-bis e 9-ter, c.d.s.



- Spett.le Società  
CORA s.p.a.  
Via Corriera, 14                      48010 **Barbiano di Cotignola (RA)**

e, per conoscenza,

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA  
Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale                      ROMA  
(rif.n.555/EST/V/548/08 del 29.2.2008)
- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE  
LORO SEDI

Si fa riferimento alla comunicazione fatta pervenire sul sito web della Polizia di Stato, con la quale veniva chiesto di valutare anche l'apparecchiatura commercializzata da Codesta Società con la denominazione INFORAD tra quelle riconosciute come legittime, in relazione ai divieti posti dalla normativa in oggetto, con la circolare n. 300/A/1/24236/144/5/20/5 del 6.7.2007.

Sebbene la citata circolare risponda a quesiti concernenti i navigatori satellitari per auto-motoveicoli muniti della funzione di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI  
DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

\*\*\*

“segnalazione di autovelox”, quella precipuamente svolta dall'apparecchiatura INFORAD in questione, la risposta a suo tempo fornita non esclude affatto la possibilità di estenderla anche a qualsiasi altro strumento che, dotato di sistema di navigazione satellitare, sia in grado di comparare la posizione del veicolo con la mappatura della dislocazione degli strumenti di misurazione della velocità registrata in memoria.

Tutti questi strumenti, infatti, non sono soggetti alla disciplina di cui all'art.45, commi 9-bis e 9-ter, c.d.s., se sono idonei solo a registrare preventivamente le localizzazioni dei presunti siti ove si svolgono i servizi di controllo della velocità, ovvero delle apparecchiature in postazione fissa, ed a restituire tali informazioni in occasione del transito nei pressi delle località precedentemente memorizzate.

La circostanza che l'informazione sia resa con modalità diverse da quelle della rappresentazione visiva su uno schermo, come avviene con i c.d. navigatori satellitari, non modifica la natura della comunicazione ricevuta, che comunque attinge ad un pregresso inserimento di dati nel sistema informatico.

La violazione dell'art.45, commi 9-bis e 9-ter, c.d.s. è commessa quando siano prodotti, commercializzati o utilizzati strumenti idonei a segnalare la presenza o a consentire la localizzazione dell'apparecchiatura nell'attualità del servizio di controllo della velocità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr. A. Giannella  
*A. Giannella*

RF

*V. Casella*